

REPUBBLICA ITALIANA

Contratto

per l'affidamento di servizi di assistenza tecnico-informativa e tecnico-procedurale al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del lavoro - nell'ambito delle attività connesse ai processi di gestione e controllo dei Programmi FSE 2007-2013, PON Governance e Azioni di Sistema ob. Convergenza e PON Azioni di Sistema ob. Competitività Regionale e Occupazione

L'anno 2014, il giorno 31 del mese di marzo, in Roma, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, nella sua sede di via Fornovo, n. 8, innanzi a me, dott.ssa Silvia Bolognini, nominata con D.D. del 23/09/2013 Ufficiale Rogante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non assistito da testimoni per espressa e concorde rinuncia fatta dalle parti contraenti, sono presenti il dr. Pietro Orazio Ferlito, nato a Catania il 02/04/1974, nella sua qualità di Dirigente della DG Politiche attive e passive Div II ex DG Asio, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale (C.F. 80237250586), nel contesto del presente atto indicato per brevità come “Direzione”, in virtù del decreto di delega alla stipula del presente atto del 24/03/2014, e il Signor Franco Bernardelli, nato a Roma il 10/02/1955, nella sua qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data 20.03.2014 dal dott. Giuseppe Parazzini, notaio in Milano, rep. 70380, della società Unisys Italia s.r.l. a socio unico, con sede in Milano, Via Benigno Crespi n. 57, (C.F. 00790920151) , impresa capofila mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito per brevità solo “RTI”), costituito, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 163/06, con la Società Consedin S.p.a., con sede in Roma, Via Innocenzo XI, n. 8 (C.F. 07950990585), impresa mandante, giusta mandato irrevocabile conferito con atto autenticato nelle firme, per entrambi i rappresentanti delle suddette Società, dal dott. Alberto Vladimiro Capasso, notaio in Roma, con atto pubblico del 4 febbraio 2014, rep.89956.

Detti comparenti, della cui identità personale e dei cui poteri io sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO

• che il presente contratto trae causa dai seguenti atti e documenti tecnico-amministrativi, i quali formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che il RTI dichiara comunque di ben conoscere e, per quanto occorre, accettare integralmente:

- bando di gara a procedura aperta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'U.E. del 25 luglio 2013, S. 143 e relativi capitolato e disciplinare di gara redatti dalla Direzione;
- offerta di gara trasmessa dall'Impresa alla Direzione entro i termini prescritti dal bando di gara;
- verbale delle operazioni di gara e decreto direttoriale di aggiudicazione n. 1112/SegrDG/2013 del 20 dicembre 2013.

Tanto premesso, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

NORME REGOLATRICI

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Direzione ed il RTI;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed in particolare dal d.lgs. 163/2006, nonché dal regolamento di attuazione approvato con DPR n. 207/2010;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
- dalla pertinente normativa comunitaria e di attuazione concernente la gestione dei Fondi Strutturali.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

In base al presente contratto, il RTI si impegna a fornire, nel periodo di validità del medesimo,

tutto quanto previsto nel capitolato d'oneri e nell'offerta di gara in premessa citati, con le specificazioni e modalità attuative stabilite nel presente contratto.

Restando espressamente salva ogni più ampia previsione contenuta nel capitolato, quest'ultima dovrà quindi provvedere alle seguenti attività:

- 1) servizi di conduzione tecnica del sistema informatico ed ulteriori servizi di assistenza tecnico-informatica;
- 2) servizi di assistenza tecnico-procedurale;
- 3) servizi di manutenzione evolutiva delle applicazioni in esercizio.

L'espletamento delle attività suddette comprende anche i servizi e le attività non espressamente menzionati nel capitolato, ma necessari alla produzione dei servizi o il conseguimento dei risultati invece ivi menzionati.

Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dalla Direzione presentino elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dal RTI prevalgono i primi e non i secondi.

ARTICOLO 3

DURATA DEL RAPPORTO E DIRITTO DI RECESSO

Il contratto in affidamento sarà eseguibile a decorrere dal giorno successivo a quello di comunicazione all'Impresa dell'intervenuta conclusione dell'iter di approvazione e controllo del contratto medesimo.

Il termine finale del contratto medesimo interverrà invece allo scadere del 36° mese successivo a tale data. Resta ferma la facoltà, per l'Amministrazione, di provvedere all'affidamento dei servizi di affiancamento successivi alla conclusione del contratto, secondo quanto in merito disposto nel Capitolato di gara.

N.B.: Il presente contratto viene stipulato sul presupposto, verificato, della attuale indisponibilità di Convenzione Consip avente ad oggetto la fornitura di servizi corrispondenti a quelli da erogarsi in virtù del medesimo. Ai sensi dell'art. 1 del d.l. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, si evidenzia che qualora in corso di rapporto dovesse intervenire la disponibilità di Convenzione Consip avente detto contenuto, il contratto stipulato verrà risolto secondo i termini ed alle condizioni di legge, senza riconoscimento di qualsiasi indennizzo o indennità al Fornitore, fatto salvo solamente il valore delle forniture già eseguite.

ARTICOLO 4

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Il RTI si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

È in facoltà della Direzione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto il RTI si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che il RTI dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito la Direzione, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell'intera iniziativa.

Il gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, quale condizioni di accettazione del servizio, deve essere conforme a quello specificato negli atti di gara. È comunque in facoltà della Direzione di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dalla Direzione medesima in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per la Direzione.

Il RTI si obbliga a manlevare e tenere indenne la Direzione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Il RTI si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione alla Direzione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 5

PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ

5.1 Pianificazione

Il RTI dovrà formulare, entro 20 giorni naturali e consecutivi dal termine iniziale del presente contratto, un Piano di lavoro generale nel quale, tenendo conto di tutto quanto richiesto dal capitolato, saranno nello specifico illustrati tutti gli interventi pianificati nel tempo e distribuiti tra le risorse di progetto, anche con evidenziazione degli oneri economici di riferimento.

Nel caso in cui, in fase di realizzazione, occorranو variazioni significative nei termini di progetto (non costituenti inadempimento), il piano di lavoro di cui sopra sarà tempestivamente

aggiornato e ripresentato da parte del RTI.

Il RTI è altresì tenuto a presentare Piani operativi semestrali, nei quali, in coerenza con il Piano di lavoro generale, saranno ulteriormente dettagliati i contenuti e le modalità di realizzazione dei servizi attesi nel periodo. Tali piani verranno presentati, il primo, unitamente al Piano di lavoro generale, ed i successivi con anticipo di almeno 20 gg. rispetto all'avvio del semestre di riferimento.

5.2 Consuntivazione delle attività

Tutte le attività svolte dovranno essere oggetto di puntuale descrizione con cadenza trimestrale da parte del RTI in apposita relazione di “Stato Avanzamento Lavori”, la quale dovrà svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nel capitolato e nel piano di lavoro generale, così da permettere un agevole ed efficace raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento invece concretamente registrato dalle medesime.

All'interno delle suddette relazioni dovrà essere, fra l'altro, dato conto dell'impiego di risorse di progetto registrato nel periodo di riferimento, oltreché naturalmente dello stato delle consegne, alla data, dei prodotti e strumenti attesi.

In allegato a tali relazioni dovrà essere consegnata l'eventuale documentazione integrativa utile alla illustrazione e dimostrazione dell'attività svolta (e comunque tutta la documentazione che l'Amministrazione in corso di rapporto riterrà di richiedere o acquisire).

In ogni caso, dovrà essere trasmesso l'originale dello strumento, previamente condiviso con l'Amministrazione, attraverso il quale sarà registrato l'impegno del personale del RTI.

All'interno delle suindicate relazioni periodiche dovranno anche analiticamente essere illustrati e sviluppati tutti i conteggi funzionali alla determinazione del corrispettivo maturato alla data.

In calce alle dette relazioni dovrà essere resa, dal legale rappresentante del RTI specifica dichiarazione (da rendersi nelle forme di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000) delle integrale veridicità di tutti i dati e le informazioni contenute nelle relazioni medesime.

Tali relazioni dovranno essere sottoposte all'approvazione della Direzione entro trenta giorni naturali e consecutivi dall'inizio del trimestre successivo.

ARTICOLO 6 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo massimo complessivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico del RTI è

stabilito in Euro 1.463.080,00 (unmilionequattrocentosessantatremilaottanta/00), oltre IVA, secondo la ripartizione per voci e linee di attività, oltrechè per singola impresa, specificata nell'offerta di gara.

Il corrispettivo relativo ai servizi di cui alla Linea di cui al paragrafo 2.1.1 del capitolato (servizi di conduzione tecnica complessiva del sistema informatico ed ulteriori servizi di assistenza tecnico-informatica) - fatta eccezione per il canone relativo al servizio di manutenzione dei sistemi server in via di dismissione - nonché il corrispettivo relativo ai servizi di cui alla Linea di cui al paragrafo 2.1.2 del capitolato (servizi di assistenza tecnico-procedurale) verranno determinati in ragione delle prestazioni / impegni di risorse effettivamente registrati, purchè in coerenza con i dati previsionali adottati, quali risultanti nei S.A.L. approvati dall'Amministrazione (a questo effetto si precisa che per la rilevazione delle presenze dei componenti del gruppo di lavoro verrà dall'Amministrazione utilizzato - salvo diverso strumento da condividersi fra le parti - apposito registro-firma dalla stessa conservato). Le tariffe da applicarsi sono quelle indicate, per ciascuna figura, all'interno dell'offerta di gara.

Il corrispettivo relativo al servizio di manutenzione dei server in via di dismissione, di cui alla lettera b.4 del paragrafo 2.1.1 del capitolato, verrà liquidato sotto forma di canone mensile (uguale per ciascun server) e verrà erogato, distintamente per ognuno dei server in esercizio, sino a dismissione. Per quanto concerne l'ultimo mese di esercizio, si considererà maturato il relativo canone qualora il servizio relativo sia protratto per oltre 15 gg..

Il corrispettivo relativo ai servizi di cui alla Linea n. 3 del capitolato (servizio di manutenzione evolutiva delle applicazioni in esercizio), verrà determinato in ragione della consistenza, in termini di function points, del software commissionato, prodotto ed accettato in corso di rapporto.

La tariffa per singolo function point è quella indicata nell'offerta di gara.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Il RTI non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto previsto all'art. 115 del d.lgs. 163/2006.

ARTICOLO 7

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti contrattuali verranno erogati sulla base dell'avanzamento delle attività risultante nelle suddetti relazioni trimestrali di SAL ed in ragione della valorizzazione economica dei prodotti e servizi forniti espressa nell'offerta di gara.

Il RTI, previo naturalmente esperimento, da parte della Direzione, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine funzionale e/o tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo subordinatamente:

- a) alla verifica, da parte della Direzione, della rispondenza ed adeguatezza di ciascun prodotto o servizio fornito rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitativi previsti per i prodotti o servizi medesimi all'interno del capitolato d'onere, del piano di lavoro generale e di eventuali ulteriori documenti definiti ed approvati in corso di rapporto (ivi espressamente compreso l'impegno di risorse prestabilito);
- b) all'approvazione, da parte della Direzione, delle relazioni di SAL di cui al precedente sottoparagrafo 5.2.

Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), la Direzione, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento degli importi relativi sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.

Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, la Direzione potrà altresì:

- decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza per un importo corrispondente al valore dei servizi contestati;
- agire per la risoluzione del contratto in danno del RTI inadempiente.

Una volta acquisito il benestare dalla Direzione, sarà cura dell'Impresa mandataria del RTI raccogliere anche la fatturazione di competenza dell'impresa mandante e quindi, effettuate le verifiche del caso, trasmettere alla Direzione la fatturazione di entrambe le Società, per i conseguenti pagamenti.

Tutti i pagamenti di competenza della Società Unisys Italia saranno effettuati su c/c bancario intestato alla medesima dedicato alle commesse pubbliche (secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010), i cui estremi sono stati prima d'ora comunicati nei modi di legge, giusta nota prot.10975 del 26 marzo 2014.

Tutti i pagamenti di competenza della Società Consedin saranno effettuati su c/c bancario intestato alla medesima dedicato alle commesse pubbliche (secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010), i cui estremi sono stati prima d'ora comunicati nei modi di legge, giusta nota prot.10974 del 26 marzo 2014.

Le relative note di liquidazione verranno emesse dalla Direzione, in mancanza di ragioni ostative imputabili al RTI fornitore, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna delle relative fatture, previe le verifiche previste.

Si applica in ogni caso il disposto di cui all'art. 4, comma 3, del DPR. n. 207/2010.

Il RTI assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..

Lo stesso RTI si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura (Ufficio Territoriale del Governo) competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 8

VERIFICHE

Salva ogni diversa modalità o momento di verifica che la Direzione intenderà disporre in corso d'opera, nonché tutte quelle altre rese necessarie in ragione della provenienza delle risorse attraverso cui viene finanziato il presente contratto, e ferme in ogni caso le previsioni del capitolato di gara, le prestazioni fornite dall'Impresa saranno oggetto delle seguenti tipologie di verifica:

- verifica di corrispondenza (anche con riferimento agli impegni di R.U. prestabiliti), completezza, funzionalità, adeguatezza e tempestività nella fornitura di tutti i singoli prodotti e servizi offerti, con riferimento alle disposizioni del capitolato d'oneri, alle previsioni dei Piani di lavoro approvati, alle previsioni di altri documenti eventualmente definiti ed approvati in corso di rapporto, nonché comunque, per quanto occorrente, ai canoni tecnici ordinariamente applicabili al settore di cui trattasi;
- verifica di corrispondenza sostanziale delle modalità di impiego delle risorse di progetto in rapporto alle previsioni del capitolato di gara e dei Piani di lavoro approvati;
- verifiche del rispetto dei livelli minimi di servizio stabiliti.

La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguiti da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per l'Impresa obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.

ARTICOLO 9

PENALITA' E RESPONSABILITA' PER INADEMPIMENTO

Salvo ogni altro rimedio, viene stabilito il seguente sistema di penali.

1) Con riferimento alle scadenze previste nei piani di lavoro approvati o nei documenti concordati fra le parti aventi la medesima funzione (es. verbali riunioni):

per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei documenti, semilavorati o prodotti, oppure nel termine delle attività rispetto alle scadenze indicate nei Piani di lavoro approvati (o negli documenti in epigrafe), l'Amministrazione, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dal RTI, potrà applicare una penale pari all'1% del corrispettivo relativo al singolo prodotto o del corrispettivo altrimenti maturato per la relativa linea di attività, per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo.

La medesima penale sarà applicata dalla Direzione nel caso in cui i collaudi dei prodotti sw del servizio di manutenzione evolutiva non abbiano dato esito positivo, con decorrenza dal termine ultimo di consegna previsto per il prodotto relativo.

2) Con riferimento ai termini stabiliti per la manutenzione (MAC) del software applicativo in esercizio:

per ogni giorno solare (o frazione) di ritardo nella risoluzione delle problematiche emerse rispetto alla tempistica indicata a riguardo nel capitolato, paragrafo 2.1.1, lettera b.2 (oppure nei più specifici termini di attività eventualmente definiti in corso di rapporto), l'Amministrazione, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dal RTI, potrà applicare una penale pari ad Euro 250.

L'applicazione di tale penale non impedisce, ricorrendone i presupposti, l'applicazione anche delle penali previste al successivo paragrafo 4 (livelli di servizio).

3) Con riferimento al servizio di porting (paragrafo 2.2.1, lettera b.3 del capitolato):

per ogni giorno solare (o frazione) di ritardo rispetto alla tempistica indicata al paragrafo 2.2.1, lettera b.3 del capitolato, o alla più specifica tempistica eventualmente definita fra le parti in corso di rapporto, l'Amministrazione, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dal RTI, potrà applicare una penale pari ad Euro 250 (oltre alla non computabilità del periodo di ritardo agli effetti della maturazione del canone relativo).

4) Con riferimento ai livelli di servizio:

fermo restando quanto sopra prescritto, i servizi di conduzione tecnica dei sistemi nonché quelli di assistenza tecnico-informatica, nonché ancora quelli di manutenzione del sw applicativo, saranno sottoposti alla valutazione del livello di qualità sulla base dei criteri e parametri previsti nel capitolato di gara, ai paragrafi 3.2.1 e 3.2.2 (così come eventualmente integrati in corso di rapporto).

Relativamente a ciascuna voce od item di controllo, per ogni punto percentuale in meno rispetto alla soglia minima richiesta (calcolato, sulla base di apposite rilevazioni trimestrali), verrà applicata una penale dell'1 % dell'importo globale di competenza dell'Impresa nel trimestre di riferimento relativamente al totale delle risorse (gruppo di lavoro per i servizi informatici o invece gruppo di lavoro per i servizi di assistenza tecnico-procedurale) impegnate nel periodo medesimo.

Si applicano, in tutti i casi di applicazione di penali, le disposizioni di cui all'art. 298 del DPR. n. 207/2010.

Resta inoltre stabilito che il rimedio della sospensione dei pagamenti (di cui al precedente art. 7) non esclude l'applicazione delle penali qui stabilite.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Direzione potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, la Direzione potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 11 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il RTI

dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta alla Direzione la facoltà, previa comunicazione al RTI, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando all'Impresa i relativi costi sostenuti.

In caso di inadempimento del RTI anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dalla Direzione per porre fine all'inadempimento stesso, la Direzione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto della Direzione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 10

MODIFICHE QUANTITATIVE DEL SERVIZIO

Qualora, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, dovessero occorrere variazioni nell'oggetto o nella dimensione del servizio, si applicheranno le disposizioni cui all'art. 311 del DPR. n. 207/2010.

ARTICOLO 11

DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, il RTI ha costituito un deposito cauzionale di € 424.293,20 (quattrocentoventiquattromiladuecentonovantatre/20), nella misura del 29 % dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, indicato al comma 1 del precedente art. 6, mediante polizza fideiussoria n. DE0618509 accesa in data 26 marzo 2014 presso la Società Atradius Credit Insurance n.v., da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.

La cauzione di cui sopra sarà svincolata dalla Direzione in conformità al disposto dell'art. 113 del d.lgs. 163/2006.

In ogni caso il RTI è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Direzione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Direzione. In caso di inadempimento a tale obbligo la Direzione ha

facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 12

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

La Direzione acquisisce la piena titolarità, nessun diritto o facoltà esclusa, di tutti i prodotti e documenti realizzati in esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 13

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il RTI assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Direzione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, il RTI assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

La Direzione assume l'onere di informare prontamente per iscritto il RTI delle iniziative giudiziarie di cui al comma precedente.

ARTICOLO 14

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il RTI ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

Il RTI è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Il RTI si impegna, altresì, a rispettare tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

ARTICOLO 15

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Il RTI è tenuto a dare esatto adempimento a tutte le prescrizioni discendenti dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità, anche secondo le indicazioni che saranno rese disponibili dalla Direzione.

ARTICOLO 16

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

Il RTI è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il RTI si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il RTI si impegna, inoltre, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il RTI anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ARTICOLO 17

RESPONSABILITÀ

Il RTI è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. Il RTI è comunque responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, alla Direzione, al personale, ai consulenti, ai beni mobili e immobili della Direzione stessa o degli organismi coinvolti nel processo di controllo, nonché a terzi.

ARTICOLO 18

CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, unico foro competente sarà quello di Roma.

ARTICOLO 19

DURC ED ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

Si dà atto che per tutti i soggetti partecipanti all'Impresa è stato acquisito DURC regolare con le modalità stabilite.

Viene inoltre dato atto che in data 6 febbraio 2014 sono state altresì richieste tramite posta certificata alle competenti Prefetture (con nota dalle medesime ricevuta il medesimo giorno) le informazioni antimafia di cui all'art. 90 e ss. del d.lgs. n. 159/2011, le quali non sono ad oggi ancora pervenute.

Il presente contratto, quindi, viene concluso - ai sensi dell'art. 92, comma 3, del cit. d.lgs. n. 159/2011 - sotto condizione risolutiva, che si intenderà avverata nel momento in cui dovessero pervenire dalla Prefettura informazioni negative.

ARTICOLO 20

ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali.

A tal fine, l'Impresa espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'IVA, che l'Impresa è tenuta a versare, e che gli compete quindi la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Al presente contratto dovrà applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

E richiesto, io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto – redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, il quale si compone di sin qui di 14 facciate e di 13 righe della quindicesima facciata – dandone lettura alle parti, le quali, da me interpellate, lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono,

previo accertamento delle identità personali, mediante apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per la Direzione

Dott. Pietro Orazio Ferlito

per l'Impresa

Sig Franco Bernardelli

In presenza delle parti, io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

L'UFFICIALE ROGANTE

(Silvia Bolognini)

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., l'Impresa dichiara di ben conoscere ed approvare specificamente le condizioni di cui all'art. 18 (deroga alla competenza territoriale).

per l'Impresa

Franco Bernardelli